

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 1955

(41^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

«Disciplina della fabbricazione, della detenzione e dell'impiego di apparati rivelatori magnetici» (868) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):

| | |
|--|---------------|
| PRESIDENTE | Pag. 713, 715 |
| BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> | 714, 715 |
| CORNAGGIA MEDICI | 714 |
| PALERMO | 714, 715 |
| VACCARO, <i>relatore</i> | 714 |

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Jannuzzi, Marchini Camia, Messe, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith e Vaccaro.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: «Disciplina della fabbricazione, della detenzione e dell'impiego di apparati rivelatori magnetici» (868) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina della fabbricazione, della detenzione e dell'impiego di apparati rivelatori magnetici», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che l'esame dell'anzidetto disegno di legge, già iniziato nella scorsa seduta, venne rinviato, allo scopo di poter procedere ad una più approfondita meditazione dei problemi connessi al provvedimento.

Comunico il parere della seconda Commissione pervenuto nel frattempo: «È evidente l'opportunità, anzi la necessità, di una disciplina della costruzione, della vendita e anche della semplice detenzione degli apparecchi cercamina.

«Gli articoli 1, 2, 3 e 5 del disegno di legge non danno luogo ad alcuna osservazione nè per la sostanza, nè per la forma.

«L'articolo 4, invece, che sancisce per i contravventori alle disposizioni del testo approvato dalla Camera dei deputati l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 80.000, sembra che imponga una sanzione eccessiva di fronte alla figura contravvenzionale della violazione della legge.

« In tutte le disposizioni penali, che importano la restrizione delle libertà dei cittadini, è doveroso mantenere tale restrizione entro confini limitati allo stretto necessario, ed, inoltre, tenere la corrispondenza di proporzioni tra l'importanza del fatto violatore della legge e la sanzione penale.

« Si ritiene, perciò, preferibile aumentare a lire 100.000 il massimo dell'ammenda e ridurre a due mesi il massimo dell'arresto.

« Si propone che l'articolo 4 sia emendato nel modo seguente: " Chi contravviene alle disposizioni degli articoli precedenti è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a lire 100.000 " ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prendo le mosse dalla discussione che si svolse nella seduta precedente. Il senatore Vaccaro si preoccupò, a mio avviso opportunamente, della sorte degli Istituti universitari e degli altri Enti di ricerca scientifica, dato che egli avanzò il dubbio che le disposizioni del presente disegno di legge potessero intralciare l'attività, nobile ed encomiabile, svolta dai predetti Enti.

Mi sono fatto carico, pertanto, delle obiezioni sollevate dal relatore ed ho studiato a fondo la legge, naturalmente assieme agli organi legislativi del Ministero. Debbo a questo proposito rilevare che l'articolo 5 del provvedimento nel testo approvato dalla Camera dei deputati dice testualmente: « Dagli obblighi e divieti previsti dalla presente legge sono esenti i Corpi armati dello Stato e gli enti all'uopo autorizzati ». Si è introdotta questa formula proprio in riferimento agli Istituti di ricerca scientifica, che sono autorizzati a svolgere la loro attività di ricerca anche nel campo magnetico.

Si è adoperata la dizione estremamente larga di « enti all'uopo autorizzati » in quantochè non sono solo gli Istituti universitari che debbono beneficiare del trattamento di esenzione, ma anche altri enti riconosciuti, quali, ad esempio, il Centro di studi del Ministero delle poste e telecomunicazioni, e via dicendo, che pure svolgono attività in questo campo.

Se al senatore Vaccaro non sembra sufficiente questa mia assicurazione, sono dispostis-

simo ad accettare un ordine del giorno nel senso da me dichiarato.

VACCARO, *relatore*. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, mi ritengo soddisfatto e non insisto nelle obiezioni sollevate nella seduta precedente.

CORNAGGIA MEDICI. Presento il seguente ordine del giorno: « La 4^a Commissione del Senato (Difesa), considerando compresi gli Istituti statali di insegnamento superiore nell'articolo 5 del disegno di legge, impegna il Governo a considerarli fra gli enti all'uopo autorizzati ».

PALERMO. Debbo sollevare una questione molto più ampia di quella prospettata dai senatori Vaccaro e Cornaggia Medici attraverso l'ordine del giorno da lui presentato.

Con questo disegno di legge si vuole regolamentare la materia della fabbricazione, detenzione e impiego degli apparecchi rivelatori magnetici in un modo che non possiamo accettare. Infatti, l'articolo 2 dice: « La costruzione, riparazione e vendita degli apparecchi indicati nel primo comma dell'articolo 1 è subordinata al rilascio di apposita licenza da parte del Questore... ». Io trovo che questa disposizione non solo è limitativa di quella che può essere l'attività geniale e intelligente dei singoli e della collettività, ma è in contrasto con la Costituzione, nella quale è detto che la Repubblica italiana promuove tutto quanto si riferisce alla ricerca scientifica.

Qui entriamo in un campo davvero delicato, che oggi assume notevole importanza a causa delle ricerche del petrolio che si volgono sul suolo italiano. Al riguardo mi permetto di fare una malinconica considerazione: se invece di spendere i denari in guerre imperialistiche, in Etiopia, in Spagna e in Albania, quei soldi fossero stati impiegati per le ricerche nel nostro sottosuolo, quante sciagure si sarebbero evitate al nostro Paese e quante maggiori ricchezze possederemmo oggi.

Concludo, pertanto, osservando che non dobbiamo limitare in alcun modo l'attività di chi vuol compiere ricerche scientifiche.

4^a COMMISSIONE (Difesa)41^a SEDUTA (17 febbraio 1955)

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per le ricerche nel sottosuolo occorre la previa autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio. Ma gli enti autorizzati, di cui all'articolo 5, possono svolgere la loro attività di ricerca anche nel campo del petrolio.

PALERMO. Intendevo riferirmi al privato cittadino, il quale, in via di ipotesi, volesse costruire un apparecchio di ricerca per vedere se nel suo terreno vi è o non è il petrolio.

Ora, poichè il problema è di una importanza grandissima, chiedo che il presente disegno di legge venga portato in Aula in modo che su

di esso l'Assemblea possa pronunciarsi nella maniera più ampia ed approfondita ed avanzo richiesta in questo senso.

PRESIDENTE. Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori Palermo, Secchia, Morandi, Smith, Caldera e Farina hanno chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, la nostra Commissione rimane priva di poteri deliberanti in ordine a questo provvedimento.

La seduta termina alle ore 10.45.

Dot. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.